Allegato 10

Policy antifumo I.I.S. “Vilfredo Federico Pareto”

per essere una “SCUOLA LIBERA DAL FUMO”

INDICE

1. INTRODUZIONE - La nostra policy antifumo
2: FINALITA'
3. VALUTAZIONE DEL CONTESTO
4. RIFERIMENTI NORMATIVI
5. DIVIETO DI FUMO
6. VANTAGGI
7. COME DARE ATTUAZIONE ALLA POLICY
8. MONITORAGGIO

Cartelloni realizzati per il Concorso promosso nell’a.s.2015/16

1. INTRODUZIONE - La nostra policy antifumo

I rischi per la salute del consumo del tabacco sono conosciuti e dimostrati scientificamente. Il presente documento dichiara la posizione di questa comunità scolastica a favore del contrasto del fumo di tabacco e a sostegno della normativa di divieto di fumo all'interno degli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola.
La nostra policy si allinea con la promozione e lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, per una partecipazione attiva e responsabile, all'interno della filosofia della Rete delle Scuole che Promuovono Salute (RSPS).
In quanto scuola aderente alla RSPS riconosciamo che la promozione della salute necessita contestualmente di interventi orientati all'individuo ("sviluppare le competenze individuali") e di interventi orientati all'ambiente ("qualificare l'ambiente sociale, migliorare l'ambiente strutturale ed organizzativo, rafforzare la collaborazione comunitaria").
La presente policy evidenzia la cultura, le convinzioni, i valori della nostra comunità e la consapevolezza che ogni singolo ragazzo e ragazza è parte attiva in questo processo di cambiamento.
La sua attuazione rappresenta per la nostra comunità un forte impegno e chiede la collaborazione di tutti: adulti, studenti e famiglie.

2. FINALITA'

Il presente documento si prefigge di:

a) Tutelare la salute di tutti gli utenti dell'Istituto, non solo in forma di repressione del fenomeno del fumo, ma soprattutto con la realizzazione di momenti di attività informative e formative attraverso la collaborazione con ATS - Città Metropolitana di Milano ed altre agenzie del territorio.
b) Far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto (art. 4 della Legge 8 Novembre 2013, n. 128).
c) Rendere consapevoli che la dipendenza dal fumo di tabacco si può evitare, ribadendo i vantaggi di un ambiente educativo salubre.
d) Fare della scuola un motore di educazione alla legalità e di condivisione di regole destinate a garantire la civile convivenza nel rispetto reciproco.
e) Promuovere attività educative di lotta al tabagismo inserite in un più ampio programma di promozione della salute previsto nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall'Istituto.
f) Rendere compartecipe la famiglia delle scelte educative sulla base del patto di corresponsabilità sottoscritto con la scuola all'atto dell'iscrizione.

3. VALUTAZIONE DEL CONTESTO

La realizzazione, a fine 2015, di due *focus group* con gli adulti della scuola e gli studenti permetteva la raccolta delle opinioni sulla situazione di contesto circa il fumo di tabacco e forniva le informazioni per il possibile miglioramento. Quanto emerso dai *focus group* ha ispirato la presente policy.

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento è emanato ai sensi della normativa vigente (Allegato 1) e in particolare al Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni nella Legge 8 Novembre 2013 , n. 128 (in GU n°264 del 11-11-2013) .
L'art.4 " Tutela della salute nelle scuole" della Legge n. 128/2013 estende il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione e vieta l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

5. DIVIETO DI FUMO

a) Tutti i locali e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituto scolastico sono soggetti al divieto di fumo.
b) Agli studenti è vietato recarsi dietro alle Palazzine e al Palazzetto dello Sport, gli stessi devono essere visibili agli adulti che ne hanno la responsabilità durante le ore di lezione e gli intervalli.
c) In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili.
d) Responsabile dell'osservanza del divieto è il Dirigente Scolastico che può nominare tra i docenti e il personale ATA alcuni responsabili preposti all'accertamento delle infrazioni del divieto di fumo (Allegato 2).
e) Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha l'obbligo di vigilare e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate al Dirigente Scolastico o ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico.
f) Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo: studenti, personale docente e ATA, genitori ed esterni presenti negli spazi interni ed esterni dell'Istituto.
g) I genitori di uno studente minore di diciotto anni che commette infrazione al divieto di fumare dovranno far fronte alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata. Con il presente documento e le azioni in esso previste, l'Istituto ha ottemperato affinché non si verificasse il fatto.
h) I dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
i) Il presente documento è integrato con: -
" *Il Regolamento sul divieto di fumo* " dell'Istituto e relativi allegati.
   - La Circolare 223/2017- divieto di fumo - del 16 marzo 2017.

6. VANTAGGI

Il presente documento:

a) Previene e riduce il consumo di tabacco nella scuola e manifesta una presa di posizione ferma della comunità scolastica contro il tabacco, diventando un MODELLO POSITIVO per gli studenti, i dipendenti, le famiglie e gli utenti cittadini.
b) Fornisce un ambiente sicuro per tutti i lavoratori riducendo l'esposizione al fumo passivo.
c) Sostiene l'applicazione della normativa vigente e le pratiche attualmente proposte dalla letteratura scientifica nell'ambito della prevenzione e promozione della salute.

d) Sostiene le famiglie dei ragazzi nel loro ruolo educativo per la salute.
e) Valorizza e rispetta il parco della nostra scuola.
f) Sostiene uno stile di vita sano e libero dal fumo per studenti e dipendenti, secondo il modello della RSPS fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica.

7. COME DARE ATTUAZIONE ALLA POLICY

L'attuazione della policy deve diventare responsabilità di ognuno ed è necessario il coinvolgimento di tutti avendo cura di adottare sempre un approccio non conflittuale, attraverso il reciproco sostegno.
Le azioni per l'attuazione della policy nascono e si sviluppano nelle seguenti aree:

1. CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DELLA POLICY
2. AZIONE EDUCATIVA
3. AZIONE NORMATIVA
4. INFORMAZIONE e incoraggiamento a SMETTERE DI FUMARE

AZIONI da realizzare negli anni scolastici 2016/2017 - 2017/2018

a) Discussione e approvazione del presente documento nel Collegio Docenti e nel Consiglio d'Istituto (Giugno 2017).
b) Pubblicazione sul sito della scuola.
c) Acquisto ed esposizione di cartelli antifumo conformi alle normative negli spazi interni del esterni di pertinenza dell'Istituto.
d) Rimando alla policy nel patto di corresponsabilità firmato all'atto dell'iscrizione.
e) Integrazione del PTOF con gli obiettivi del presente documento.
f) Inserimento di un estratto della presente policy nel libretto scolastico dello studente.
g) Trasmissione del documento ai Consigli di classe.
h) Trasmissione del documento ai rappresentanti di classe degli studenti.
i) Diffusione delle iniziative di promozione della salute attraverso i media locali.
j) Formazione dei docenti e del personale ATA sui temi e sulle finalità del presente documento anche con la collaborazione di ATS Città Metropolitana di Milano.
k) Sensibilizzazione dei nuovi iscritti e dei loro genitori alle finalità e alle norme contenute nella presente policy all'interno del progetto di accoglienza e nelle giornate di "Open day".
l) Esposizione in bacheca dell'elenco dei "Centri milanesi per la Diagnosi, Prevenzione e Cura del Tabagismo nel territorio della ATS della Città Metropolitana di Milano".
m) Partecipazione a progetti o concorsi legati alla prevenzione del fumo di tabacco (*Programma Unplugged* per le classe prime, ...).
n) Partecipazione al progetto *Green day*, con la creazione di laboratori finalizzati a promuovere stili di vita ecosostenibili e salutari.
o) Promozione nelle classi di iniziative di riflessione ed approfondimento sul fenomeno del fumo di tabacco, ad esempio studio del marketing pubblicitario, del ruolo dei mass media, dei danni del fumo di tabacco sull'ambiente, realizzazione di cartellonistica antifumo, con possibilità di progetti multidisciplinari.
p) Organizzazione di turni di sorveglianza da parte dei docenti durante gli intervalli.
q) Colloquio preventivo con i familiari dello studente minorenne e, se autorizzato, con i genitori dello studente maggiorenne al primo accertamento di violazione della normativa di divieto di fumo.

r) Costituzione di un gruppo di lavoro “Scuola libera dal fumo”, rappresentativo di tutte le componenti scolastiche.

8. MONITORAGGIO

Il gruppo di lavoro “Scuola Libera dal Fumo “ si incontra almeno due volte all’anno, monitora l’efficacia della policy, propone annualmente eventuali integrazioni o modifiche.

Il presente documento è stato approvato nella seduta del Collegio Docenti del 16 giugno 2017 e del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2017 (delibera n.).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Susanna Bigari

ALLEGATO 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

- art. 32 della COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività …”;
- art.25 Regio Decreto 2316, del 24/12/1934, ”Testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell’infanzia” (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico);
- Legge 11 novembre 1975 n. 584 “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico”;
- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 “Modifiche al Sistema penale”;
- Circolare della Giunta Regionale Lombardia – Direzione Regionale Sanità n. 2/san del 14 gennaio 2005 “Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo”;
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 “Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici”;
- Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4 ”Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di fumo”;
- Legge 28/12/2001, n.448 (legge finanziaria 2002) art. 52, punto 20. L’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente: «Art. 7. – 1. I trasgressori alle disposizioni dell’articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250”;
- art. 51 Legge 16/01/2003, n. 3 (art.51 Tutela della salute dei non fumatori);

- D.P.C.M. 23 dicembre 2003 “Attuazione dell’art.51, comma 2 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art.7 della L. 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- D.P.C.M. 23 dicembre 2003, Attuazione dell'Art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”;
- ACCORDO 16 dicembre 2004 Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- Circolare Ministro della Sanità 17 dicembre 2004 “Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, sulla tutela della salute dei non fumatori”;
- Legge 30 dicembre 2004 n. 311, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005, ha elevato l’importo della sanzione pecuniaria per i trasgressori al divieto di fumare del 10% portandolo ad una somma che va da 27, 50 a 275,00 Euro, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza,…);
- Circolare della Giunta Regionale Lombardia – Direzione Regionale Sanità n. 2/san del 14 gennaio 2005 “Direttive in applicazione della normativa in materia di divieto di fumo”;
- CIRCOLARE n. 3/san del 25 gennaio 2005 “Indicazioni operative per l’applicazione della normativa in materia di divieto di fumo”;
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, nella Legge 8 Novembre 2013, n. 128.

ALLEGATO 2

VADEMECUM “ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO “

La vigilanza sul rispetto dell’osservanza del divieto di fumo è di competenza di tutto il personale scolastico.
Gli enti statali, tra cui le istituzioni scolastiche, applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale

ALLEGATO - **Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare**

Per il pagamento della sanzione amministrativa forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall’accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – **causale del versamento** *Infrazione al divieto di fumo nell’Istituto scolastico IIS “Vilfredo Federico Pareto” Via Litta Modignani, 55- Milano*.

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate come di seguito:

- La sanzione amministrativa va **da Euro 27,50 a Euro 275,00** (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro). Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro (doppio di 27,50, più conveniente di un terzo di 275,00) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110,00 Euro (doppio di 55,00 più conveniente di un terzo di 550,00).

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto competente territorialmente (Milano).

Il **pagamento delle sanzion**i può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento *Infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Vilfredo Federico Pareto"* - *verbale n. … del* ;
- presso la Tesoreria provinciale di MILANO competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento *Infrazione al divieto di fumo nell'Istituto scolastico "Vilfredo Federico Pareto" – verbale n°..del…*;

I soggetti incaricati (responsabili preposti) dal Dirigente Scolastico dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto (intervento attivo di dissuasione nei confronti dei trasgressori) e irrogare le sanzioni per l'infrazione, qualora non ottemperino tale obbligo, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 220 a € 2.200.

I **responsabili preposti**, incaricati dell'accertamento delle infrazioni, in caso di trasgressione del divieto:

- accertano il fatto immediatamente (l'incaricato di contestare le infrazioni constata che vi è trasgressione della norma);
- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- la compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e con il timbro dell'Istituto;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento (è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa);
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;
- l'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, i responsabili preposti:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli incaricati a stilare il verbale per la violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accreditamento ed eventualmente il documento di identità;
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale;
- stilano il verbale per violazione (devono essere compilati tutti i campi del verbale)
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificare il trasgressore tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale*;
- nel caso siano presenti minori o donne in evidente stato di gravidanza darne conto nel verbale;
- provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare;
- Il contravventore ha il diritto di fare aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente;
- Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo*;
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale*;
- Procedere alla spedizione secondo le modalità illustrate sopra;
- I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria della Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente;
- I responsabili preposti al controllo sul divieto, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notificazione degli estremi della violazione, hanno l'obbligo di presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al Prefetto, ai sensi dell'art. 17 della L.689/1981;
- Copia del rapporto deve essere trasmessa alla Segreteria della Scuola.

Studente minore di anni diciotto

Articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689: "Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni (…). (…) della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

- All'interno della scuola l'eventuale azione sanzionatoria va considerata come uno strumento dell'azione educativa globale.
- Alla prima infrazione del "Divieto di fumare" seguire quanto previsto dalla Policy: Invito e colloquio con i genitori dell'alunno e l'alunno stesso.
- Nel caso in cui l'infrazione si dovesse ripetere: seguire quanto previsto dalla Policy.
- I genitori di uno studente minore di diciotto anni che commette l'illecito dovranno far fronte alla sanzione amministrativa pecuniaria irrogata.

- Notifica del verbale tramite R.R. ai genitori dell'alunno accompagnato da lettera informativa (ALLEGATO)
- Entra trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato, i genitori potranno far pervenire all'autorità competente territorialmente (Prefetto di Milano) scritti difensivi e può/potranno richiedere di essere sentito/i dalla medesima autorità
- Entro sessanta giorni dovrà pervenire a scuola con raccomandata a mano o per posta la ricevuta dell'avvenuto pagamento (Raccomandata A/R) al fine di evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
- Per ogni dubbio consultare il Prefetto competente territorialmente.

Studente maggiore di anni diciotto

- All'interno della scuola l'eventuale azione sanzionatoria va considerata come uno strumento dell'azione educativa globale.
- Alla prima infrazione del "Divieto di fumare" seguire quanto previsto dalla Policy: Colloquio con lo studente ed invito a colloquio dei genitori nel caso in cui lo studente abbia fornito l'autorizzazione alla scuola.
- Nel caso in cui l'infrazione si dovesse ripetere: seguire quanto previsto dalla Policy e dal presente allegato.

NOTA: La Direzione Scolastica o suo incaricato contatterà il Prefetto competente territorialmente (o per esso il funzionario prefettizio incaricato) ogni qualvolta ravvisasse dubbi nell'applicazione della normativa vigente sul divieto di fumo a scuola.

Il Dirigente Scolastico

Susanna Bigari